



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Interno recante l'innalzamento del livello di preposizione di alcuni Uffici territoriali della Polizia di Stato, con contestuale declassamento di altri.
Informazione preventiva ex art. 25 d.P.R. n. 164/2002.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Come anticipato per le vie brevi, l'improcrastinabile necessità di delineare un assetto della Polizia di Stato funzionale all'impiego di adeguate qualifiche dirigenziali in Uffici caratterizzati da elevata sensibilità operativa, pone l'esigenza - nelle more della compiuta definizione del processo di revisione ordinamentale *in itinere* - di rimodulare, nell'immediato, alcuni posti di funzione attualmente assegnati dal decreto ministeriale 14 aprile 2022 ai funzionari della Polizia di Stato delle qualifiche di livello dirigenziale non generale.

In tal senso, pertanto, fermo restando quanto previsto dal cennato D.M., la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha predisposto uno schema di decreto che individua, attraverso un'anticipazione rispetto alla data del 1° gennaio 2027, i posti di funzione riservati ai predetti funzionari, alla data della sua adozione, nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 2 dello stesso schema di decreto, attraverso l'innalzamento del livello di preposizione di alcuni Uffici territoriali con contestuale declassamento di altri.

Si trasmette ai fini di cui all'oggetto lo schema di decreto in parola, per eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire, attesa l'urgenza, non oltre il 17 marzo prossimo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Al Ministro dell'Interno

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*, e, in particolare, la Tabella A, che individua, tra l'altro, le dotazioni organiche della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera a);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante *“Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, e, in particolare, l'articolo 3, commi 3, 5 e 7, l'articolo 3-bis, comma 4, e l'articolo 8;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), che disciplina, tra l'altro, le modalità di rideterminazione delle dotazioni organiche della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, da realizzarsi, con criteri di gradualità, entro il 1° gennaio 2027;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”*;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della*



Il Ministro dell'Interno

legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;

VISTA

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 961-bis, introdotto dall'articolo 17-bis, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, alla lettera a), per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ha modificato la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

VISTO

il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 15, che ha, tra l'altro, sostituito, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, la Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno del 14 aprile 2022, recante l'individuazione dei posti di funzione assegnati, nell'ambito del Dipartimento e delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alla data di adozione del decreto e al 1° gennaio 2027, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato (di seguito, “funzionari della Polizia di Stato”);

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023, recante “*Rielaborazione del piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile*



Il Ministro dell'Interno

2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, che definisce, ai sensi dell'articolo 9 del citato d.P.R. n. 208 del 2001, l'assetto ordinativo, i compiti e le linee di dipendenza delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027;

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 5 luglio 2023, che ha differito l'entrata in vigore del citato decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022 – ad eccezione delle disposizioni già vigenti ai sensi dell'articolo 164, comma 1, dello stesso provvedimento – fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, conseguenti alle modifiche normative intervenute;

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 novembre 2024, che ha disposto l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore del citato decreto direttoriale del 28 giugno 2022, fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATA

l'improcrastinabile necessità di rimodulare, nelle more della compiuta definizione del processo di revisione ordinamentale *in itinere*, alcuni posti di funzione attualmente assegnati dalla Tabella F del citato decreto ministeriale del 14 aprile 2022 ai funzionari della Polizia di Stato delle qualifiche di livello dirigenziale non generale, al fine di delinearne un assetto funzionale alle crescenti sollecitazioni di impiego di adeguate qualifiche dirigenziali per uffici connotati da elevata sensibilità operativa;

TENUTO CONTO

che, in base alle previsioni della Tabella A, Sezione I, del piano programmatico pluriennale di cui al citato decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro dell'Interno

del 14 dicembre 2023, la dotazione organica del personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia è, alla data del 1° gennaio 2025, pari a 708 unità, laddove, invece, alla data di adozione del decreto ministeriale del 14 aprile 2022, tale dotazione organica era corrispondente a 706 unità;

RITENUTO

necessario procedere all'elevazione, già prevista al 1° gennaio 2027 dalla Tabella H del citato decreto ministeriale del 14 aprile 2022, alla qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia il livello di preposizione: dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza di Monfalcone, dipendente della Questura di Gorizia, e di Corigliano-Rossano, dipendente dalla Questura di Cosenza; degli Uffici immigrazione delle Questure di Bologna e Brescia; delle Squadre mobili delle Questure di Caserta, Foggia, Lecce e Perugia;

RITENUTO

altresi, necessario riservare al personale con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato il posto di funzione di vice dirigente dell'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, anch'esso già previsto al 1° gennaio 2027 dalla Tabella H del citato decreto ministeriale del 14 aprile 2022;

RITENUTO

conseguentemente, di riservare alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia il livello di preposizione delle Divisioni anticrimine delle Questure di Nuoro e Rieti, nonché delle Divisioni polizia amministrativa e sociale delle Questure di Grosseto, Massa Carrara, Pesaro e Urbino, Siena e Vercelli, rendendo tali posti di funzione indisponibili per i primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, come previsto al 1° gennaio 2027 dalla Tabella H del ripetuto decreto ministeriale del 14 aprile 2022;

RILEVATO

quindi, che la totalità dei predetti interventi di rimodulazione dei posti di funzione consiste in un'anticipazione di assetti già previsti al 1° gennaio 2027 dalla Tabella H del decreto ministeriale del 14 aprile 2022, nelle more della compiuta definizione del processo di revisione ordinamentale attualmente in corso;



Il Ministro dell'Interno

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 14 aprile 2022, nelle more della compiuta definizione del processo di revisione ordinamentale attualmente in corso, il presente decreto individua, attraverso un'anticipazione rispetto alla data del 1° gennaio 2027, i posti di funzione riservati, alla data della sua adozione, nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, ai funzionari delle qualifiche dirigenziali di livello non generale della Polizia di Stato.

Art. 2

(Posti di funzione riservati ai primi dirigenti, ai vice questori e ai vice questori aggiunti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia)

1. I posti di funzione di cui al presente comma sono riservati ai primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, rendendosi conseguentemente indisponibili per i vice questori e i vice questori aggiunti della medesima carriera:
 - a) Dirigente del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Monfalcone, dipendente della Questura di Gorizia;
 - b) Dirigente del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, dipendente dalla Questura di Cosenza;
 - c) Dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Bologna;
 - d) Dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Brescia;
 - e) Dirigente della Squadra mobile della Questura di Caserta;
 - f) Dirigente della Squadra mobile della Questura di Foggia;
 - g) Dirigente della Squadra mobile della Questura di Lecce;
 - h) Dirigente della Squadra mobile della Questura di Perugia.
2. Il posto di funzione di vice dirigente dell'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica è riservato ai primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. I posti di funzione di cui al presente comma sono riservati ai vice questori e ai vice questori aggiunti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni



Il Ministro dell'Interno

di polizia, rendendosi conseguentemente indisponibili per i primi dirigenti della medesima carriera:

- a) Dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Nuoro;
- b) Dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Rieti;
- c) Dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Grosseto;
- d) Dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Massa Carrara;
- e) Dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Pesaro e Urbino;
- f) Dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Siena;
- g) Dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Vercelli.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Il Dipartimento provvede all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

Piantedosi